



Associazione
Giostra della Rocca
Monselice

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE

GIOSTRA DELLA ROCCA



L'anno **2025**, il **giorno 24 del mese di marzo**, alle **ore 21.00**, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, in Monselice, Via S. Stefano, n. 35, l'Assemblea degli Associati dell'Associazione "Giostra della Rocca" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- **Approvazione modifiche statutarie per iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;**
- **Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente, sig.ra Paola Signoretto, che chiama la sig.ra Carla Zulian, che accetta, a fungere da segretaria verbalizzante.

La Presidente constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello statuto;
- sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo;
- presso il luogo della riunione sono presenti personalmente n. 42 delegati delle Contrade, in rappresentanza di tutte le Contrade associate (fogli firme presenti agli atti dell'Associazione) e, in qualità di ospite, l'avv. Cristina Vaccario, che è stata di supporto per la predisposizione dello Statuto, per esporre i punti salienti dello statuto e rispondere alle eventuali domande dei presenti;

dichiara validamente costituita l'Assemblea straordinaria a norma di statuto, per deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente, al fine di cogliere le maggiori opportunità disponibili per gli enti del terzo settore e di rispondere ad un suggerimento del Comune di Monselice, propone ai presenti di adottare un nuovo statuto dell'associazione, conforme alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, come da testo già inviato agli associati con l'avviso di convocazione. La Presidente invita Cristina Vaccario ad illustrare ai presenti le principali modifiche statutarie proposte. Con il consenso unanime dei presenti viene omessa la lettura integrale del testo dello statuto.

Dopo approfondita discussione, l'assemblea, all'unanimità

delibera

- di approvare il testo di statuto conforme al Codice del Terzo Settore, allegato al presente sub "A";
- di conferire alla Presidente i poteri occorrenti per dare esecuzione a quanto deliberato, nello specifico:

- richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione "altri enti del terzo settore";
- il potere di procedere ad aggiunte, modifiche o soppressioni non sostanziali della presente delibera e dell'allegato sub "A", che si rendano necessarie ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, come eventualmente richieste per iscritto dalle autorità competenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 21.46.

La Presidente

La Segretaria verbalizzante

Signoretto Paolo

Carla Tulliani

AGENZIA DELLE ENTRATE — UFFICIO TERRITORIALE DI ESTE

REG. A ESTE IL 11/04/25 N. 216 SERIE 3

ESATTI EURO € 280,00 (duecentottanta,00)

IMPOSTA DI REGISTRO e di Bollo

IL FUNZIONARIO
Silvia Clausen

Firma su delega del Direttore Provinciale, Franco



ALLEGATO A STATUTO

Associazione Giostra della Rocca ETS



art. 1 - Costituzione

È costituito, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Giostra della Rocca ETS", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale (in seguito "Associazione").

L'Associazione ha durata illimitata ed ha sede legale in Monselice. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto, ma la comunicazione della variazione agli uffici competenti

L'Associazione ha facoltà di istituire, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare l'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

art. 2 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 3 - Finalità e attività

L'Associazione è un organismo libero, indipendente, apartitico e aconfessionale, che persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando in via stabile e principale, senza scopo di lucro, attività di interesse generale.

L'associazione intende promuovere l'immagine del Comune di Monselice e dei Comuni dei Colli Euganei nel contesto nazionale ed internazionale mediante la realizzazione di manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative a carattere culturale e storico, al fine della valorizzazione del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale del territorio.

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 lett. k);
- beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, lett. u);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, lett. t).

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione potrà:

- promuovere, organizzare e/o gestire manifestazioni ed iniziative a carattere storico, culturale, sportivo e ricreativo;
- promuovere e organizzare il mercatino medioevale, il corteo storico e cene medievali;
- promuovere e/o organizzare convegni sulla storia medioevale della città;
- promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati atti a favorire la realizzazione degli scopi



dell'Associazione;

- collaborare con altri enti ed organizzazioni, pubblici o privati, nazionali o esteri, per la realizzazione delle proprie finalità;
- promuovere e partecipare ad iniziative di raccolta fondi finalizzate al sostentamento delle attività dell'Associazione, nonché a scopi solidali ed umanitari;
- favorire i contatti con analoghe organizzazioni italiane ed estere, allo scopo di promuovere e coordinare azioni d'interesse comune;
- promuovere o concorrere alla costituzione di altri enti, sempre in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione per lo svolgimento delle attività statutarie è costituito da beni mobili, immobili, contributi pubblici e privati ed ogni altra entrata destinata ad incremento del patrimonio.

Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- quote associative annuali;
- contributi liberali di persone fisiche e giuridiche;
- contributi e sussidi da parte dello Stato, delle Regioni, nonché di enti pubblici e privati nazionali e stranieri;
- donazioni, eredità e legati;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- proventi di manifestazioni e di altre iniziative promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;
- le entrate derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 3, anche di natura commerciale;
- le rendite e, in generale, i redditi del patrimonio;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lg. 117/2017.

art. 5 – Associati

Possono essere associati dell'Associazione le Contrade del Comune di Monselice che prendono parte alla Manifestazione "La Giostra della Rocca", organizzate in forma di associazione, che si impegnano a osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

L'ammissione all'Associazione delle Contrade che ne facciano richiesta scritta è disposta con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati; l'adesione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

La quota associativa, ove prevista, è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 6 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, se in regola con il

versamento della quota associativa annuale, ove prevista;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione del bilancio di esercizio;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 22;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo, ove prevista.

art. 7 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per scioglimento, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti interni o che abbia tenuto comportamenti incompatibili con gli scopi dell'Associazione può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato che entro il termine assegnato non provvede al versamento della quota associativa, ove prevista, può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

art. 8 - Volontari e attività di volontariato

L'Associazione può avvalersi dell'attività di volontari. Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Art. 9 - Organi

Gli Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente e Vicepresidente;
- Organo di controllo, al verificarsi delle condizioni di legge.

Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni d'ufficio, regolarmente documentate e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze degli organi dell'Associazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i membri possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali presupposti, gli organi collegiali si considerano tenuti nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante.

Art. 10 - Assemblea degli associati

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria; è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea è costituita da cinque delegati per ogni associato. Il Consiglio Direttivo di ogni

associato nomina, di volta in volta i propri delegati, tra cui il proprio presidente. Ogni delegato ha diritto ad un voto.

I delegati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri delegati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ogni delegato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso, inviato con qualsiasi mezzo idoneo a verificarne la ricezione da parte del destinatario, almeno 15 giorni prima della data fissata, contenente la data, l'eventuale seconda convocazione, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può anche essere convocata, su richiesta scritta e motivata, anche in forma disgiunta, di almeno un decimo degli associati. In questo caso l'Assemblea deve essere convocata entro il termine di 30 giorni dalla richiesta ed all'ordine del giorno della seduta dovranno essere inseriti gli argomenti richiesti prima di qualsiasi altro argomento.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e riportato nell'apposito libro.

art. 11 - Validità dell'Assemblea

Per la valida costituzione dell'Assemblea ordinaria occorre la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei delegati, purché siano rappresentati almeno sei associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei delegati intervenuti, purché siano rappresentati almeno cinque associati.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 15 giugno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, che viene depositato presso il RUNTS nei termini di legge.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto

art. 12 - Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea :

- approvare le linee programmatiche delle attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale;
- nominare i componenti degli organi sociali;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- nominare al proprio interno, di volta in volta, il segretario per la redazione del verbale della seduta stessa, nel caso in cui il Presidente non nomini un Segretario;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare l'esclusione degli associati per gravi motivi;
- approvare le modifiche dello statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri pari al numero degli associati, nelle persone dei legali rappresentanti degli associati stessi o loro delegati, oltre al Presidente e al Vicepresidente, nominati dall'Assemblea.

Il membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di cessazione del presidente di uno degli enti associati, l'associato provvederà entro 30 giorni a sostituire il presidente cessato e ad inviare apposita comunicazione al Presidente.

Per la carica di Presidente e Vicepresidente gli interessati possono presentare la propria candidatura fino al giorno dell'Assemblea che provvederà alla loro nomina.

In considerazione dell'importanza di una fattiva collaborazione tra Presidente e Vicepresidente, gli interessati potranno presentare la propria candidatura singolarmente o a coppie, specificando chi si candida alla carica di Presidente e chi alla carica di Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve tenersi entro 15 giorni dalla richiesta.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- amministrare l'Associazione;
- definire il programma di attività in base alle linee programmatiche approvate dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le azioni conseguenti;
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio preventivo e, se previsto, il bilancio sociale, sottoporli all'approvazione dell'Assemblea e curare gli ulteriori adempimenti previsti per legge;
- approvare i regolamenti interni non espressamente attribuiti alla competenza dell'Assemblea;
- coordinare l'attività dell'Associazione, promuovendo le iniziative più appropriate ed opportune per il raggiungimento degli scopi sociali;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività statutariamente previste;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- accogliere e rigettare l'ammissione di nuovi associati;
- determinare l'eventuale quota associativa annuale;
- deliberare sull'esclusione degli associati per mancato pagamento della quota associativa annuale, ove prevista;
- essere responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- in genere, provvedere a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni dell'Assemblea in caso di motivata urgenza. In questo caso le delibere devono essere ratificate dall'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. I relativi verbali verranno trascritti in apposito libro.

art. 14 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Compiti del Presidente sono:

- rappresentare legalmente l'Associazione;
- presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e coordinarne i lavori;
- la facoltà di nominare un Segretario dell'Associazione;
- nei casi di urgenza adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione di quest'ultimo.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Per ricoprire la carica di Presidente o Vicepresidente è necessario:

- 1) non ricoprire cariche direttive, amministrative o di rappresentanza negli enti associati;
- 2) non ricoprire cariche negli organi sociali di altre organizzazioni che perseguono i medesimi scopi istituzionali dell'Associazione;
- 3) non ricoprire cariche politiche o attività in ambito sindacale;
- 4) non essere interdetto, inabilitato, fallito, o condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'articolo 2382 del Codice civile.

In caso di cessazione del Presidente dell'Associazione per qualsiasi motivo, subentra il Vicepresidente. Il Vicepresidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale

si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni.

In caso di cessazione dalla carica del Vicepresidente, il Presidente provvede, entro 30 giorni, a convocare l'Assemblea per la sua sostituzione.

art. 15 – Segretario

Il Presidente può nominare un Segretario che sovrintende alla tenuta dei libri sociali e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle proprie funzioni.

art. 16 – Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Organo di controllo è eletto a scrutinio segreto.

In caso di organo collegiale vengono eletti, con unica votazione, tre componenti effettivi e due supplenti. Almeno un membro deve essere iscritto nell'Albo dei Revisori legali dei Conti. Elegge al proprio interno un presidente.

L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo accerta altresì la regolarità del bilancio di esercizio, attestando altresì che il bilancio sociale, se obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. A tali fini essi devono redigere una relazione relativa al bilancio di esercizio di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, alle attività diverse, alle raccolte fondi, alla destinazione del patrimonio, all'assenza di scopo di lucro e alla non distribuzione di utili. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di Controllo, laddove composto da soggetti iscritti all'Albo dei revisori legali dei conti può svolgere la revisione legale dei conti.

art. 17 - Esercizio sociale e bilancio di esercizio

Gli esercizi sociali iniziano l'1 gennaio di ogni anno e si chiudono al 31 dicembre.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

L'Associazione destina eventuali avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 18 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello



stesso;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso;
- registro dei volontari, tenuto a cura della Consiglio Direttivo;

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell'Associazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

art. 19 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblee, che nomina i liquidatori e ne fissa i compiti e i poteri.

L'eventuale patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117, a favore di altri ETS, con le modalità previste dalla Legge.

art. 20 – Norme finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.



